

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO ALTO SEBINO EX LEGGE 328/00 TRIENNIO 2015/2017

Richiamata la Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare il Capo I – Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui si riporta integralmente l'art. 1 – Principi generali e finalità:

1. *«La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, incoerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.*
2. *Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*
3. *La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.*
4. *Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*
5. *Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la*

promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione...»;

Premesso che la richiamata Legge 328/2000 individua quali strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- il Piano nazionale e i Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali
- il Piano di Zona
- il Fondo nazionale per le Politiche Sociali
- il Sistema informativo dei servizi sociali;

Richiamata la legge regionale n.3/2008 che all'art. 18 recita "Art. 18 (Piano di zona)

1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.

3. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.

4. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.

5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.

6. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL.

7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli

organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.

8. Il piano di zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale.

9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.

10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

11. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta.”

Visto:

- D.P.C.M. 14/02/2001: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.
- D.P.R. 3/05/2001: Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003.
- D.P.C.M. 29/11/2001: Definizione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario.
- L.R. 31/1997: Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali (e successive integrazioni).
- L.R. 34 del 14 dicembre 2004 “Politiche regionali per i minori”;
- L.R.1/2008: Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.
- Regolamento regionale 1/1998: Regolamento regionale concernente le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci, in attuazione dell'art.3, c.14, del D.lgs. 502/1992 e dell'art.6, c.7 e 8 dell l.r. 31/1997 (modificato dal Regolamento regionale 20/05/2002).
- DGR 257/2006: Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009.
- DGR 7433 del 13 giugno 2008 “ Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale «Servizio di Formazione all'Autonomia per le persone disabili»”;
- Dgr 7437 del 13 giugno 2008 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerte sociali ai sensi dell'Articolo 4, comma 2 della L.R. 3/2008”;

- Delibera 7438 del 13 giugno 2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della L.R. 3/2008”;
- DGR 7797 del 30 luglio 2008 “Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario. Istituzione del Tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore (ART.11, C. 1, LETT.M), L.R.N. 3/2008)”;
- DGR 7798 del 30 luglio 2008 “Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario. Istituzione degli organismi di consultazione degli enti locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle organizzazioni sindacali (ART.11, C. 1, LETT.M), L.R. N. 3/2008)”;
- DGR 8243 del 22 ottobre 2008 “Realizzazione di interventi a favore delle famiglie, dei servizi socio – educativi intesa del 14 febbraio 2008”;
- DGR 8496 del 26 novembre 2008 “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie”;
- DGR 2941 del 19 dicembre 2014 - Approvazione del documento “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017”;
- DGR 116 del 14 maggio 2013 “Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo”
- Circolare regionale n. 31 del 18 dicembre 2006 “Indirizzi per la sperimentazione di titoli sociali finalizzati al sostegno della famiglia ed in via principale delle famiglie numerose”;
- Circolare regionale n. 41 del 21 dicembre 2007 “Prime indicazioni per l’attuazione di interventi mirati al sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti familiari”;
- Circolare n.5 del 7 aprile 2008 “Prime indicazioni sui provvedimenti da adottare in ottemperanza alla legge regionale 12 marzo 2008, n.3”.
- Circolare regionale n. 8 del 20 giugno 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
- Circolare regionale n. 9 del 27 giugno 2008 “Costituzione dell’Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi”;
- Circolare n.1 del 16 gennaio 2009 Accreditamento delle unità d’offerta sociali;
- Circolare n.30 del 30 gennaio 2009 Ufficio di protezione giuridica.

Dato atto che a livello di ambito l’Assemblea dei Sindaci del distretto Alto Sebino ha:

- confermato la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi quale ente capofila per la predisposizione del Piano di Zona triennio 2015/2017 e per la sua gestione
- approvato Il Piano di Zona per il triennio 2015/2017.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti firmatarie si conviene e si stipula il presente Accordo di Programma:

Art. 1 Contenuti dell'Accordo di programma

Il presente Accordo di Programma (A.d.P.) attua l'allegato Piano di Zona dell'Ambito Alto Sebino per il triennio 2015/2017 come previsto dall'art.19 comma 2 della L.328/00 e dall'art.18 della L.R. 3/2008 e stabilisce le competenze organizzative per la sua realizzazione definendo il ruolo e l'impegno di ogni soggetto sottoscrittore o aderente.

Art. 2 Soggetti sottoscrittori

Sono sottoscrittori dell'A.d.P. i soggetti istituzionali del territorio ai sensi dell'art.34 del Dlgs.267/00, dell'art.19 comma 3 della L.328/00 e dell'art.18 della L.R. 3/2008 e precisamente i Comuni di Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina e Sovere, l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e la Provincia di Bergamo.

Art. 3 Soggetti aderenti

Sono aderenti all'A.d.P. i soggetti non istituzionali di cui all'art. 1 comma 4 e all'art.10 della L.328/00 e dell'art. 3 della L.R.3/2008, l'Azienda Ospedaliera e le Istituzioni Scolastiche che concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 4 Adesione successiva di altri Soggetti

Successivamente alla sottoscrizione dell'A.d.p. potranno essere inseriti, nel rispetto dei suoi principi , altri soggetti interessati ad intervenire nell'attuazione del P.d.Z..

Nel caso l'ingresso non preveda modifica degli impegni economici da parte degli Enti sottoscrittori sarà sufficiente il parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci del distretto Ambito Alto Sebino. In caso contrario si procederà alla necessaria integrazione/modifica dello stesso.

I soggetti interessati dovranno presentare formale richiesta al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del distretto Alto Sebino che entro 30 giorni convocherà la stessa per il previsto parere.

Art. 5 Finalità dell'Accordo di Programma

La finalità del presente A.d.P. è la messa in atto dell'impianto tecnico-organizzativo e strutturale per la realizzazione del sistema locale dei servizi come previsto nel P.d.Z attraverso la programmazione, l'organizzazione e la gestione associata delle azioni ivi previste.

Art. 6 Ente Capofila

I Comuni dell'Ambito Alto Sebino individuano come Ente Capofila del presente Accordo di Programma la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (C.M.L.B.).

Art.7 Compiti dei Comuni

I Comuni dell'Alto Sebino si impegnano a mettere in atto tutte le azioni formali, le modalità tecnicooperative e le risorse finanziarie necessarie al fine di permettere all'Ente Capofila l'organizzazione e la gestione del sistema integrato dei servizi sociali come delineato nel P.d.Z.

I Comuni si impegnano a:

- costituire un fondo sociale versando annualmente una quota procapite;
- trasferire ulteriori risorse a seguito dell'espletamento da parte dell'ambito di attività specifiche, previste nella programmazione zonale, rivolte a singoli comuni;
- fornire i dati necessari ad adempiere al debito informativo ed altri ritenuti utili;
- mettere a disposizione locali, strumenti e mezzi necessari per garantire agli operatori sociali l'espletamento delle funzioni tecniche specifiche, supportando l'attuazione di tutti gli interventi previsti e collaborando pienamente alla realizzazione del P.d.Z.;
- approvare la convenzione attuativa del Presente Accordo di Programma e del P.d.Z.;

Si impegnano altresì, laddove si renda necessario, ad adeguare i regolamenti già esistenti in merito ai servizi sociali gestiti in forma associata e/o ad adottare nuovi regolamenti di ambito.

Art. 8 Compiti della C.M.L.B.

La C.M.L.B. approva la convenzione attuativa del presente Accordo di Programma e del P.d.Z.; mette a disposizione locali, strumenti e mezzi necessari a garantire il funzionamento della struttura tecnica e organizzativa del P.d.Z.; utilizza le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, il fondo sociale regionale, le risorse trasferite dai Comuni e altre risorse per programmare, organizzare e gestire gli interventi e i servizi in forma associata previsti nel P.d.Z.; impiega proprio personale a supporto dell'impianto organizzativo e garantisce le funzioni amministrative previste, partecipa attivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.d.Z. e vigila sull'attuazione del presente Accordo di Programma.

La C.M.L.B. provvederà ad individuare le forme di gestione per la realizzazione di quanto previsto nel P.d.Z. perseguendo il maggior livello di efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi.

Art.9 Compiti dell'ASL

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo si impegna a:

1. riconoscere la piena titolarità dei Comuni, associati negli Ambiti Territoriali, nell'esercizio delle funzioni sociali ed assistenziali come stabilito dalla L. 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008;
2. confermare, con la sottoscrizione dell'accordo di programma, la coerenza del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento a quelli contenuti nella DGR 2941 del 19/12/2012 "Un Welfare che crea Valore per le Persone, le Famiglie e la Comunità - Linee di Indirizzo per La Programmazione Sociale a Livello Locale 2015-2017";
3. raccordare la programmazione contenuta nel "Documento di Programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e socio sanitari" redatto annualmente dall'ASL con quella contenuta nei Piani di Zona degli Ambiti territoriali, con particolare riguardo alle attività socio-sanitarie integrate, e partecipare alla definizione ed adozione di protocolli d'intesa e/o protocolli operativi per regolamentare i rapporti, le azioni e le metodologie necessari alla realizzazione delle stesse;
4. assicurare la propria collaborazione, soprattutto per il tramite del Distretto sociosanitario e le costituite Cabine di Regia Territoriali, e per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi e delle azioni in materia di integrazione socio-sanitaria, così come individuati nel Piano di Zona;
5. garantire la partecipazione del Direttore di Distretto e del Coordinatore sociosanitario, se richiesta, all'Ufficio di Piano e dei propri operatori sanitari e sociali ai tavoli di lavoro territoriali, così come previsto nel Piano di Zona, oltre che alle iniziative di formazione che saranno attivate;
6. supportare la definizione e realizzazione della programmazione sociale locale anche attraverso la predisposizione e la condivisione di dati demografici, epidemiologici, reports di attività, risultati di ricerca, utili alla stessa;
7. supportare , per il tramite del Dipartimento Dipendenze e del Dipartimento Prevenzione SMPDC, la realizzazione a livello territoriale degli interventi di prevenzione ed educazione alla salute previsti dalla programmazione zonale;
8. esercitare la funzione di Monitoraggio dei Piani di Zona così come stabilito dalle direttive regionali;
9. predisporre gli atti necessari all'identificazione ed allo stanziamento delle risorse, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze,

del Fondo Sociale Regionale e delle altre eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dalla Regione inerenti e collegate alla programmazione socio-assistenziale degli Ambiti Territoriali.

Art. 10 Compiti della Provincia

La Provincia di Bergamo – settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Sociali – si impegna a:

- promuovere e sostenere, coerentemente alle disponibilità di cui alla specifica delega regionale, interventi di formazione e aggiornamento del personale di tutte le istituzioni sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia di Bergamo;
- concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, in particolare attraverso l'Osservatorio Politiche Sociali e l'Osservatorio del Lavoro, rendendo disponibili i dati e le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione;
- concorrere alla condivisione programmatica degli interventi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti disabili e degli alunni e studenti disabili sensoriali;
- intervenire, di concerto con le Amministrazioni Locali, per le politiche attive del lavoro;
- concorrere alla condivisione programmatica delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- concertare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la conciliazione vita e lavoro.

Art.11 Compiti soggetti aderenti

Nella più ampia adesione agli obiettivi del P.d.Z. e alla volontà di concorrere alla loro realizzazione i soggetti aderenti al presente A.d.P. si assumono i compiti sottospecificati:

- partecipazione mediante propri rappresentanti ai tavoli tecnici di area previsti nel P.d.Z.;
- disponibilità alla messa in rete dei propri servizi e attività attraverso la stipula di protocolli d'intesa finalizzati a disciplinare le forme di collaborazione e le modalità di partecipazione;
- sostegno alla realizzazione del P.d.Z. attraverso la promozione dello stesso presso le proprie strutture.

Art.12 Quadro risorse finanziarie

Concorrono a determinare le risorse finanziarie per la realizzazione del P.d.Z.:

- le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)
- Fondo per le Non Autosufficienze
- il fondo sociale regionale (FSR ex circolare 4))

- il fondo sociale dei Comuni
- altre risorse trasferite dai Comuni
- risorse di altri enti pubblici
- risorse di enti non istituzionali
- compartecipazione dell'utenza

Art.13 Impianto organizzativo strutturale

La struttura organizzativa e gestionale per l'attuazione del Piano di Zona, descritta nell'allegato P.d.Z, è articolata su più livelli che interagiscono nella prospettiva comune di costruire un sistema di servizi sostenibile.

Livello Politico

Il livello politico di ambito si articola in tre luoghi di confronto e di decisione:

l'Assemblea dei Sindaci, composta dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale, è l'organismo politico decisionale direttamente coinvolto nelle diverse fasi della predisposizione, approvazione e attuazione del Piano di Zona; partecipa tramite suoi rappresentanti al raccordo con il livello politico provinciale per l'assunzione di orientamenti in merito alle scelte di politica sociale a valenza provinciale.

La consulta degli assessori, è un laboratorio di confronto sulle politiche sociali locali volto ad esprimere indirizzi utili a supportare l'assunzione di orientamenti di politiche sociali di territorio e non di singolo comune, supporta inoltre l'Assemblea Sindaci nell'assunzione delle scelte di sua competenza.

Il livello politico è inoltre presente nei diversi luoghi di programmazione ed attuazione del Piano di Zona, quali l'Ufficio di Piano, i tavoli di lavoro tematici, gruppi di progetto.

L'ente capofila, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, tramite i propri organismi assume gli atti di propria competenza per dare attuazione al Piano di zona, partecipa all'attuazione del PdZ con proprie risorse tecniche.

Livello tecnico

Il livello tecnico si compone delle figure tecniche, afferenti organizzativamente ed operativamente all'Ufficio di Piano, che operano nei diversi contesti e servizi gestiti in forma associata.

Rappresentano una componente del livello tecnico anche i responsabili dei servizi sociali dei comuni dell'ambito, con i quali si sviluppa un raccordo costante necessario a diffondere ed incrementare omogeneità dell'offerta, delle conoscenze, a condividere risorse e strumenti, per il perseguimento di un sistema di offerta diffuso per il territorio. Il

livello tecnico collabora con il livello politico supportando nella pratica l'attuazione degli orientamenti espressi.

Ufficio di Piano

L'ufficio di piano è la componente tecnica della gestione associata a livello di ambito, ed è composto da: coordinatore, funzionario dell'ente capofila Comunità Montana, il coordinatore sociale Distretto Alto Sebino, il presidente Assemblea Sindaci e l'Assessore della Comunità Montana; partecipano inoltre all'occorrenza, su oggetti definiti, operatori dell'Ambito e/o funzionari comunali.

L'Ufficio di Piano:

- svolge una funzione tecnica di supporto nelle diverse fasi di programmazione e di attuazione del Piano di Zona; funge da raccordo tra i comuni dell'Ambito, promuove e sostiene concretamente le azioni utili alla realizzazione degli obiettivi di piano;
- è luogo di interlocuzione e di elaborazione di idee, anche su proposte provenienti dai diversi soggetti del territorio, supporta l'aggiornamento ed il monitoraggio dello stato dei servizi, la rilevazione dei bisogni;

l'aggiornamento della programmazione, l'individuazione delle risorse:

- si riunisce periodicamente con le diverse componenti tecniche e politiche,
- si raccorda con i diversi tavoli di lavoro e di consultazione,
- garantisce gli adempimenti connessi alla gestione delle risorse e l'assolvimento dei debiti informativi nei confronti dell'ASL e della Regione.

Fanno capo all'Ufficio di Piano le figure tecniche e professionali dell'Ambito che operano per l'attuazione del piano di zona.

Tavoli di lavoro

I luoghi di confronto sono sempre più legati alla necessità di costruire e progettare insieme interventi per specifici settori rilevanti nella realtà dell'ambito, in questa logica si ritiene superato il tavolo di lavoro di area, in quanto sempre più le problematiche che mettono a confronto soggetti diversi sono trasversali a più aree tematiche. Permane pertanto la necessità di costruire luoghi di confronto integrati, ma intesi in modo flessibile e definito nei tempi e negli obiettivi.

Art.14 Durata dell'Accordo di Programma

Il presente A.d.P. approvato e sottoscritto da tutti i soggetti interessati è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione e scade al 31.12.2017.

L'Accordo di programma potrà essere soggetto a proroga nel caso la Regione Lombardia stabilisca un nuovo termine stabilito per la predisposizione del nuovo piano di zona e relativo accordo di programma.

Art.15 Recesso dall'Accordo di Programma

Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a quattro mesi ed avrà decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.

Art.16 Clausole arbitrali

Le vertenze che dovessero sorgere fra i sottoscrittori e che non possano essere risolte in via amministrativa saranno definite da un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, uno dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del distretto Alto Sebino e uno nominato da entrambi con funzioni di Presidente, che deciderà secondo legge.

Art.17 Pubblicazione

Il presente accordo viene pubblicato agli Albi degli Enti Locali sottoscrittori.

Love, li

Soggetti sottoscrittori

per la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi _____

per il Comune di Bossico _____

per il Comune di Castro _____

per il Comune di Costa Volpino _____

per il Comune di Fonteno _____

per il Comune di Love _____

per il Comune di Pianico _____

per il Comune di Riva di Solto _____

per il Comune di Rogno _____

per il Comune di Solto Collina _____

per il Comune di Sovere _____

per la Provincia di Bergamo _____

per la Direzione dell'ASL Provincia di Bergamo _____

9

Soggetti aderenti

per le RSA di Costa Volpino _____

di Lovere _____

di Sovere _____

per le Organizzazioni Sindacali CISL _____

CGIL _____

UIL _____

per i Vicariati di Lovere _____

di Sovere _____

per La Cooperazione _____

per le Associazioni sociali/Organizzazioni di volontariato

10

Soggetti aderenti

Istituti Comprensivi di:

Costa Volpino _____

Lovere _____

Sovere _____

Tavernola Bergamasca _____

Convitto Nazionale _____

Istituti Scolastici Superiori :

Polo Tecnico "I.Piana " _____

Polo Liceale " D. Celeri" _____